



Interpretazione dell'ordinanza sulla radiotelevisione per quanto concerne l'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi

Panoramica della prassi applicata da Billag

Versione 6.3
Autore Billag SA
Data 20.04.2009



Indice

Interpretazione dell'ordinanza sulla radiotelevisione per quanto concerne l'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi

1	Principi	3
2	Obbligo di annuncio	7
2.1	Ricezione privata	7
2.2	Ricezione professionale e commerciale	8
2.2.1	Estensione dell'obbligo di annuncio	8
2.2.2	Indennizzo dei diritti d'autore	9
3	Eccezioni in merito all'obbligo di annuncio	10
3.1	Persone domiciliate all'estero	10
3.2	Persone residenti in case di cura	10
3.3	Rappresentanze diplomatiche e consolati (ambasciate) e organizzazioni internazionali	10
3.4	Personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni internazionali	10
4	Casi speciali concernenti l'obbligo di annuncio	11
4.1	Obbligo di annuncio per residenti settimanali	11
4.2	Case e appartamenti di vacanza	11
4.2.1	Uso privato di case e appartamenti di vacanza	11
4.2.2	Locazione a scopi commerciali di appartamenti di vacanza e veicoli	11
4.3	Persone che alloggiano per un lungo periodo in albergo	12
4.4	Case per il personale / Centri di accoglienza	12
4.5	Impiego temporaneo di apparecchi	12
5	Obbligo di pagare i canoni	13
5.1	Inizio/fine dell'obbligo di pagare i canoni	13
5.2	Esonero dal pagamento dei canoni	13



Obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni

1 Principi

Introduzione	<p>Chi desidera ricevere i programmi radiotelevisivi in Svizzera è tenuto ad annunciarsi in anticipo. Chi è soggetto all'obbligo di annuncio deve pagare i canoni. Sono questi i due principi enunciati nella legge federale sulla radiotelevisione. Nell'ordinanza sulla radiotelevisione si precisa inoltre che l'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni dipende dalla disponibilità presso l'utente di apparecchi di ricezione tenuti pronti all'uso o messi in funzione, ovvero apparecchi che mediante poche manipolazioni consentono di ricevere i programmi. Per i due obblighi summenzionati esistono comunque limitazioni, regole speciali ed eccezioni che sono menzionate nell'ordinanza sulla radiotelevisione.</p>
Legge e ordinanza	<p>Il testo che segue spiega l'applicazione pratica degli articoli della legge e dell'ordinanza che si riferiscono all'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi. Gli articoli in questione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• LRTV: legge federale sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006 (SR 784.40), art. 68-70, art. 101• ORTV: ordinanza sulla radiotelevisione del 9 marzo 2007 (SR 784.401), art. 57 e seg. <p>Nel presente documento viene descritta l'attività pratica di Billag quale ufficio di riscossione con relativo mandato, approvata dalle istanze superiori in quanto oggetto di procedimenti di ricorso.</p>
Utilizzazione dei canoni	<p>Buona parte dei proventi derivanti dai canoni di ricezione, dedotte le spese di gestione e sorveglianza delle frequenze, le spese di pianificazione delle reti emittenti, le spese per la riscossione dei canoni di ricezione e la quota destinata alle mittenti locali e regionali (splitting dei canoni), viene versata alla SRG SSR idée suisse (art. 34 LRTV) per la produzione nazionale e regionale dei programmi nell'ambito della concessione ricevuta (art. 23 e seg. LRTV).</p>
Ufficio di riscossione	<p>In applicazione dell'art. 55 cpv. 3 a dell'allora vigente LRTV, alla fine del 1999 il Consiglio federale ha incaricato Billag SA con sede a Friburgo della riscossione dei canoni radiotelevisivi. Oltre alle attività di riscossione, il mandato comprende pure l'informazione alla popolazione in merito all'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, la presa di contatto con gli utenti soggetti all'obbligo di annuncio ma non ancora registrati e il controllo concernente il rispetto dell'obbligo di annuncio. Il primo mandato giunge a scadenza alla fine del 2007, ma nel frattempo è già stato prorogato sino alla fine del 2014 e, a seguito della revisione della LRTV, normato dall'art. 69 della citata LRTV.</p>



Autorità di vigilanza	<p>L'ufficio federale delle comunicazioni, UFCOM, è l'organo di sorveglianza preposto all'ufficio di riscossione. Esso si occupa dei ricorsi relativi alle decisioni prese dall'ufficio di riscossione. Inoltre, l'UFCOM ha il compito di esaminare e valutare le infrazioni che riguardano l'obbligo di annuncio. L'indirizzo è il seguente:</p> <p>Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Rue de l'Avenir 44 Casella postale 2501 Bienne</p>
"Visione e ascolto non autorizzati"	<p>Chi prepara all'esercizio apparecchi atti alla ricezione o riceve i programmi senza averlo comunicato all'ufficio di riscossione è punito con una multa fino a CHF 5'000.- (art. 101 LRTV). Se sospetta un'infrazione, Billag ha l'obbligo di sporgere denuncia per il mancato annuncio (art 65. cpv. 2 lett. e ORTV). L'avvio dell'eventuale procedura esecutiva spetta all'ufficio federale.</p>
Apparecchi	<p>Quando nel presente documento vengono menzionati apparecchi che potrebbero eventualmente giustificare l'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, si fa riferimento da un lato ad apparecchi che consentono di ricevere i programmi radiotelevisivi con mezzi tradizionali, ovvero mediante un'antenna interna all'abitazione o installata sul tetto, tramite satellite con eventuale equipaggiamento supplementare (antenna parabolica o tuner satellitare) oppure attraverso la rete (rete via cavo, rete telefonica). D'altro lato, rientrano in questa categoria anche gli apparecchi multifunzionali il cui scopo principale non è quello di ricevere i programmi, ma che per i loro equipaggiamenti tecnici possono svolgere la funzione di sostituti degli apparecchi convenzionali, come ad esempio i computer (vedasi prossimo paragrafo).</p>
Ricezione tramite computer	<p>Requisiti per la ricezione privata dei programmi radiofonici tramite Internet:</p> <ul style="list-style-type: none">• ricezione mediante collegamento ISDN o a banda larga (ad es. ADSL, rete via cavo ecc.);• un software specifico (ad es. Mediaplayer, Realplayer) permette la ricezione. <p>Se questi requisiti sono adempiuti e nell'economia domestica non è disponibile nessun altro apparecchio per la ricezione radiofonica, sussiste l'obbligo di annuncio per la ricezione dei programmi radiofonici tramite Internet.</p> <p>Requisiti per la ricezione privata dei programmi televisivi tramite Internet:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'economia domestica dispone di un collegamento a banda larga (ad es. ADSL, rete via cavo);• un software specifico (ad es. Mediaplayer, Realplayer) permette la ricezione;• l'economia domestica ha sottoscritto un abbonamento a pagamento per la ricezione di programmi televisivi oppure è registrata presso un fornitore per l'accesso gratuito agli stessi. <p>Se questi requisiti sono adempiuti e nell'economia domestica non è disponibile nessun altro apparecchio per la ricezione televisiva, sussiste l'obbligo di annuncio per la ricezione dei programmi televisivi tramite Internet.</p>



Requisiti per la ricezione **professionale o commerciale** dei **programmi radiofonici** tramite Internet:

- l'azienda dispone di un collegamento ISDN o a banda larga (ad es. ADSL, rete via cavo);
- un software specifico (ad es. Mediaplayer, Realplayer) permette la ricezione;

Se questi requisiti sono adempiuti e nell'azienda non è disponibile nessun altro apparecchio per la ricezione radiofonica, sussiste l'obbligo di annuncio per la ricezione dei programmi radiofonici tramite Internet.

Per l'esenzione dall'obbligo di pagamento dei canoni per la ricezione a titolo professionale sono sufficienti istruzioni scritte interne all'azienda che vietano ai collaboratori la ricezione di programmi radiofonici e/o televisivi via Internet sul posto di lavoro.

Requisiti per la ricezione **professionale o commerciale** dei **programmi televisivi** tramite Internet:

- l'azienda dispone di un collegamento a banda larga (ad es. ADSL, rete via cavo);
- un software specifico (ad es. Mediaplayer, Realplayer) permette la ricezione;
- l'azienda ha stipulato un abbonamento a pagamento per la ricezione di programmi televisivi oppure è registrata presso un fornitore per l'accesso gratuito agli stessi.

Se questi requisiti sono adempiuti e nell'azienda non è disponibile nessun altro apparecchio per la ricezione televisiva, sussiste l'obbligo di annuncio per la ricezione dei programmi televisivi tramite Internet.

Per l'esenzione dall'obbligo di pagamento dei canoni per la ricezione a titolo professionale sono sufficienti istruzioni scritte interne all'azienda che vietano ai collaboratori la ricezione di programmi radiofonici e/o televisivi via Internet sul posto di lavoro.

Apparecchi impiegati esclusivamente per la riproduzione di immagini e suoni

Chi dispone esclusivamente di apparecchi le cui caratteristiche tecniche non consentono di ricevere i programmi, sia per il fatto che non sono concepiti a tale scopo o perché gli impianti periferici e i collegamenti non esistono o sono piombati (ad es. antenna o collegamento alla rete via cavo non disponibili, impianto HiFi privo di tuner ecc.), e utilizza questi apparecchi per la riproduzione di immagini e suoni non è soggetto all'obbligo di annuncio.

Apparecchi atti alla ricezione

Un apparecchio è considerato pronto all'uso se, dopo aver effettuato poche manipolazioni, consente di ricevere i programmi (inserimento di batterie, inserimento di una presa, allacciamento di un'antenna o ricerca di canali, attivazione di hardware e software adeguati in caso d'impiego di un computer).

Obbligo di annuncio separato per radio e TV

La ricezione dei programmi radiofonici e quella dei programmi televisivi sono soggette ad un obbligo di annuncio separato e sono riportate in modo distinto sulla fattura relativa ai canoni. L'annuncio per la ricezione televisiva non comprende quindi automaticamente quello per la ricezione radiofonica e viceversa.

Programmi

Per programma ai sensi delle presenti spiegazioni si intende qualsiasi genere di diffusione destinata al pubblico e caratterizzata dalla continuità, che viene stabili-



ta dalla stazione emittente e che non può essere immediatamente modificata dall'ascoltatore o dallo spettatore.

Il programma costituisce un'unità: di conseguenza, la ricezione di programmi radiofonici integrati in un programma televisivo (programmi SSR del mattino) non viene considerata come ricezione radiofonica a sé stante e non è pertanto soggetta all'obbligo di annuncio separato.

Programmi
settoriali ed
emittenti pay-TV

La ricezione dei cosiddetti programmi settoriali come Music-Choice o dei programmi Pay-TV (ad es. Teleclub) è soggetta all'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, per quanto, a tale scopo, vengano utilizzati apparecchi che per principio consentono anche la ricezione di trasmissioni non codificate.

Ricezione

Se (in base alla tecnica impiegata) i programmi vengono ricevuti contemporaneamente alla loro diffusione, sussiste, per la loro ricezione, di principio l'obbligo di annuncio. Il mezzo di ricezione (antenna, satellite, rete via cavo, rete telefonica e/o rete per la trasmissione di dati), la frequenza e la qualità della ricezione, nonché la provenienza dei programmi (nazionali o internazionali, programmi della SRG SSR idée suisse o di altre emittenti) non sono rilevanti a tal fine. Questa interpretazione è stata confermata espressamente dal Tribunale federale mediante una decisione che costituisce oggetto di riferimento (BGE 121 II 183).

Programmi na-
zionali ed esteri

Rete via cavo

Gran parte delle economie domestiche della Svizzera sono allacciate, soprattutto nei centri abitati, a una rete via cavo che consente la ricezione dei programmi radiotelevisivi. I servizi offerti dagli operatori delle reti via cavo sono messi in conto separatamente. Le relative fatture non comprendono i canoni di ricezione, che vengono fatturati separatamente da Billag. Se in un contratto di locazione vengono menzionate delle "tasse per la ricezione televisiva" alla voce "Costi accessori", si tratta normalmente delle tasse che riguardano la rete via cavo.

Sat Access /
lacune di
copertura

Tutti i casi in cui esistono lacune topografiche di ricezione vengono oggi giorno compensati, per quanto riguarda i programmi della SSR con una totale copertura, tramite l'utilizzo del satellite. La trasmissione dei programmi ha luogo per mezzo di Eutelsat Hotbird 3. Per ragioni legate ai diritti d'autore i programmi TV sono tuttavia codificati. Per poterli ricevere, oltre ad un'antenna parabolica è necessario un ricevitore Sat con Viaccess, ottenibile nei negozi specializzati. Per la decodificazione occorre pure una Set Access Card, che può essere acquistata presso la SRG SSR idée suisse dietro versamento di importo unico. Per ulteriori informazioni si può selezionare il numero 0848 868 969 (Hotline) o consultare il sito www.broadcast.ch.

Imposta sul valo-
re aggiunto

I canoni di ricezione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ad aliquota ridotta, del 2,4%.

Anche per l'indennizzo dei diritti d'autore relativi alla ricezione professionale, viene riscossa un'imposta sul valore aggiunto del 2,4%. I diritti di protezione affini, conteggiati assieme all'indennizzo dei diritti d'autore, sono invece gravati dell'usuale aliquota IVA pari al 7,6%. Nelle fatture di Billag vengono fornite informazioni dettagliate in merito.



2 Obbligo di annuncio

Obbligo di annuncio	Tenere pronto all'uso o mettere in funzione un apparecchio di ricezione comporta l'obbligo di annuncio all'organo di riscossione del canone (art. 68 cpv. 3 LRTV)
Obbligo di partecipazione	La responsabilità di rispettare l'obbligo di annuncio è attribuita per principio a qualsiasi persona che dispone di apparecchi atti alla ricezione. Ciò non concerne soltanto l'annuncio della presenza di apparecchi atti alla ricezione, rispettivamente della ricezione dei programmi, ma in particolare anche l'annuncio tempestivo della sospensione dell'esercizio, dato che l'obbligo di pagare i canoni viene sospeso soltanto alla fine del mese in cui ha luogo la relativa comunicazione. In caso di trasferimento in un'economia domestica nella quale una persona è già annunciata per la ricezione dei programmi, soltanto una comunicazione tempestiva in tale senso consente di evitare un doppio pagamento dei canoni di ricezione.
Comunicazione di modifiche	Le modifiche della situazione personale che hanno ripercussioni sull'obbligo di annuncio – in particolare i cambiamenti d'indirizzo e la sospensione dell'esercizio di apparecchi di ricezione (disdetta) – devono essere comunicate a Billag per iscritto (art. 68. cpv. 3 LRTV coordinato dall'art. 60 ORTV). La comunicazione relativa alla sospensione dell'esercizio può avere un influsso immediato sulla durata dell'obbligo di pagare i canoni (vedere capitolo 5). In caso di annuncio della sospensione dell'esercizio in seguito al trasferimento in un'economia domestica nella quale una persona è già annunciata per la ricezione dei programmi e paga i relativi canoni, si consiglia di trasmettere immediatamente i relativi dati a Billag (se possibile con indicazione del numero di cliente). Così facendo si evitano ulteriori richieste di informazioni e doppie fatturazioni dei canoni di ricezione.

2.1 Ricezione privata

Ricezione dei programmi a scopi privati	L'elemento determinante per la definizione di ricezione privata ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 ORTV è l'economia domestica (vedere paragrafo seguente). L'annuncio vale per tutti gli apparecchi di ricezione presenti nell'economia domestica della persona che lo ha effettuato e per l'impiego di tali apparecchi da parte di questa persona, dei suoi familiari (che vivono in comunione domestica) e dei suoi ospiti (durante il loro soggiorno). L'annuncio comprende anche gli apparecchi mobili e fissi disponibili in veicoli, camper, imbarcazioni, aerei ecc., nonché gli apparecchi usati a scopo personale sul luogo di lavoro, a condizione che la ricezione non sia destinata all'informazione o all'intrattenimento di collaboratori e/o clienti (vedere cifra 2.2 Ricezione professionale e commerciale). L'età della persona che effettua l'annuncio è irrilevante; per principio anche i minorenni sono soggetti all'obbligo di annuncio.
Economia domestica e persone che abitano assieme	Per economia domestica s'intendono i locali in cui si trascorre una "normale" vita quotidiana in modo relativamente indipendente. In tale senso non è sempre richiesta la disponibilità di un proprio bagno o di un proprio locale per cucinare e mangiare. In singoli casi è determinante sapere in che misura, in base alle condi-



zioni quadro, è possibile vivere in modo sufficientemente indipendente. L'unità "economia domestica" come tale è soggetta una sola volta all'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione privata. In questo gruppo rientrano anche le persone che abitano assieme, a condizione che non costituiscano una comunità abitativa come indicato al paragrafo successivo. In caso di dubbio decide Billag dopo un sopralluogo sul posto.

Comunità
abitativa

Per comunità abitative si intendono edifici (o gruppi di edifici) con numerose unità abitative più o meno indipendenti, in cui le persone residenti utilizzano determinati locali in comune, ma hanno comunque la possibilità di proteggere la propria sfera privata. In questo gruppo rientrano normalmente le case per il personale degli ospedali, le case degli studenti e i conventi, nonché gli edifici con diversi appartamenti che dispongono di una cucina o di altri locali che vengono utilizzati in comune.

In queste comunità abitative i residenti sono soggetti all'obbligo di annuncio separato soltanto per la ricezione privata nei locali che sono esclusivamente a loro disposizione.

Se viene utilizzato un apparecchio di ricezione nei locali utilizzati in comune, l'obbligo di annuncio spetta alla comunità abitativa (annuncio per la ricezione professionale, se la comunità abitativa ha carattere istituzionale).

2.2 Ricezione professionale e commerciale

2.2.1 Estensione dell'obbligo di annuncio

Ricezione dei
programmi a
scopi
professionali

Se la ricezione dei programmi non è destinata alla sfera privata (persone fisiche), bensì all'intrattenimento o all'informazione del personale e/o della clientela (ad es. imprese, alberghi, ristoranti, case di cura, scuole, studi medici ecc.), è considerata ricezione professionale (art. 58 cpv. 2 e 3 ORTV). In questa categoria rientra pure la ricezione a scopo di test, dimostrazione o istruzione. L'annuncio per la ricezione professionale o commerciale comprende anche gli apparecchi mobili e fissi disponibili in veicoli, imbarcazioni, aerei ecc.

Differenza fra
ricezione
professionale e
commerciale

La ricezione è considerata professionale se i programmi sono captati nell'azienda a scopo d'intrattenimento o d'informazione del personale. E' considerata altresì commerciale la ricezione di programmi captati a scopo d'intrattenimento o informazione della clientela e di terzi.

Per la ricezione commerciale vengono distinte tre categorie:

categoria commerciale I	da n. 1 a n. 10 apparecchi di ricezione
categoria commerciale II	da n. 11 a n. 50 apparecchi di ricezione
categoria commerciale III	51 o più apparecchi di ricezione

Succursali

Per ogni succursale vige l'obbligo separato di annuncio e di pagamento dei canoni. Per succursale si intende ogni unità discosta di un'azienda, ovvero le unità che non si trovano nello stesso edificio, nella stessa area chiusa delimitata o in un'area immediatamente adiacente.

Se in una stessa area si trovano più aziende che sono iscritte separatamente nel registro di commercio (ad esempio società di un gruppo), l'obbligo di annuncio e

di pagamento dei canoni sussiste per ognuna di esse.

Scuole Se più scuole dello stesso grado e dipendenti dalla stessa direzione scolastica sono situate nella stessa area, l'obbligo di annuncio professionale deve essere assolto una sola volta. Al contrario se nella stessa area si trovano diverse scuole di diverso grado scolastico, sottoposte a diverse direzioni scolastiche, ogni scuola ha singolarmente l'obbligo di annuncio.

Centri commerciali Se in una stessa area si trova un apparecchio di ricezione centrale i cui altoparlanti sono ubicati in più luoghi (ad esempio in un centro commerciale), i singoli negozi/le singole aziende sono soggetti all'obbligo di annuncio separato se hanno la possibilità di attivare o disattivare gli altoparlanti in base alle loro necessità e di selezionare individualmente i programmi. A tale proposito vedere anche la cifra 1, paragrafo "Programmi settoriali e emittenti pay".

2.2.2 Indennizzo dei diritti d'autore

Indennizzo dei diritti d'autore SUISA Generalmente per la ricezione di programmi radiofonici e/o televisivi a titolo professionale risp. a carattere commerciale deve essere corrisposto, oltre ai canoni di ricezione, anche le indennità per i diritti degli autori. Billag fattura tale indennizzo a nome della SUISA (Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali, sottoposta alla sorveglianza della Confederazione) assieme ai canoni di ricezione, ma con fattura separata (art. 65. cpv. 4 ORTV). La riscossione dell'indennizzo è motivata dal fatto che i programmi ricevuti vengono utilizzati al di fuori della propria sfera privata e che la proprietà intellettuale degli autori viene così impiegata per informare o intrattenere la clientela e/o il personale. I canoni per la ricezione professionale vengono riscossi senza indennizzo dei diritti d'autore, soltanto nel caso in cui la ricezione ha luogo per poter mostrare o testare il funzionamento di apparecchi, oppure a scopi didattici nelle scuole. Alle persone soggette all'obbligo di annuncio che hanno stipulato un contratto sui diritti d'autore in base alla tariffa unificata TC3a direttamente con la SUISA e che presentano a Billag i relativi giustificativi, Billag fattura i canoni di ricezione senza indennizzo dei diritti d'autore.

Indennità supplementare L'indennizzo dei diritti d'autore è scaglionato secondo la grandezza della superficie destinata alla diffusione. A partire da 1'000, 3'000 e 5'000 m² viene fatturata un'indennità supplementare, di volta in volta più elevata.

Anche gli operatori delle reti via cavo devono pagare l'indennizzo dei diritti d'autore per l'integrazione dei programmi nella loro rete. L'indennizzo viene addebitato all'utente finale ed è spesso indicato separatamente sulla relativa fattura. Il pagamento della fattura concernente la rete via cavo non esonera tuttavia l'utente dal pagamento dell'indennizzo dei diritti d'autore fatturato da Billag a nome della SUISA.



3 Eccezioni in merito all'obbligo di annuncio

Chi non è soggetto all'obbligo di annuncio, non è soggetto all'obbligo di pagare i canoni.

3.1 Persone domiciliate all'estero

Domicilio
all'estero

Indipendentemente dal fatto che siano di nazionalità svizzera o estera, le persone domiciliate all'estero non sono soggette all'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni se soggiornano in Svizzera per al massimo 90 giorni durante un anno civile o 90 giorni senza interruzione. (art. 63. lett. a ORTV).

3.2 Persone residenti in case di cura

Case di cura

Le persone residenti nelle case di cura sono esonerate dall'obbligo di annuncio se il loro bisogno di cure è tale da non permettergli più di vivere in modo indipendente nella propria economia domestica. In base all'ORTV, ciò è il caso per le persone il cui grado di dipendenza dalle cure corrisponde al terzo e quarto livello dei bisogni di cure conformemente all'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 63 lett. b ORTV). La comunicazione del grado di dipendenza dalle cure deve essere effettuata per iscritto e confermata da un'autorità o dalla rispettiva assicurazione.

Livelli dei bisogni
di cure

3.3 Rappresentanze diplomatiche e consolati (ambasciate) e organizzazioni internazionali

Rappresentanze
diplomatiche e
organizzazioni
internazionali

Sono esonerati dall'obbligo di annuncio le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti e i posti consolari, nonché le organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede con la Confederazione (art. 63 lett. d ORTV). L'esonero ha luogo in base all'accordo di sede e agli accordi di Vienna concernenti l'immunità diplomatica.

3.4 Personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni internazionali

Personale delle
rappresentanze
diplomatiche

È esonerato dall'obbligo di annuncio il personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche, delle missioni permanenti e dei posti consolari, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri (art. 63 lett. e ORTV). Questa regola si applica ai detentori delle carte di legittimazione di colore rosso, blu e violetto riportanti le lettere: b, c, d, e, o, nonché k.

Personale delle
organizzazioni in-
ternazionali

Il personale delle organizzazioni internazionali non è esonerato dall'obbligo di annuncio anche qualora la rispettiva organizzazione abbia stipulato un accordo di sede con la Svizzera.

Cittadini svizzeri I cittadini svizzeri non sono esonerati dall'obbligo di annuncio anche qualora facciano parte del personale diplomatico.

4 Casi speciali concernenti l'obbligo di annuncio

4.1 Obbligo di annuncio per residenti settimanali

Residenti settimanali I residenti settimanali sono soggetti all'obbligo di annuncio e pagamento dei canoni separato per una residenza secondaria, se durante la maggior parte dell'anno (oltre 26 settimane) vi trascorrono tre o più notti alla settimana. Lo stesso obbligo sussiste per l'economia domestica, il cui indirizzo è già stato annunciato. In questo caso si considera che esistono di fatto due economie domestiche separate. A tal fine è determinante la presenza settimanale effettiva e non il numero cumulato di notti trascorse nell'abitazione secondaria nel corso di un anno civile. Gli studenti, ad esempio, non possono sommare le assenze del fine settimana a quelle concernenti le vacanze del semestre. (DTF 2A.528/2006)

4.2 Case e appartamenti di vacanza

4.2.1 Uso privato di case e appartamenti di vacanza

Case e appartamenti di vacanza utilizzati a scopi privati L'annuncio per la ricezione privata comprende anche le case e gli appartamenti di vacanza utilizzati a scopi privati.
Tuttavia, la ricezione in un appartamento o una casa di vacanza data in locazione – anche in ambito privato – è considerata a titolo commerciale (decisione del Tribunale amministrativo federale del 7 aprile 2009, A-3938/2008).

4.2.2 Locazione a scopi commerciali di appartamenti di vacanza e veicoli

Locazione di residenze di vacanza e veicoli La locazione a scopi commerciali di appartamenti di vacanza e di veicoli muniti di apparecchi di ricezione è soggetta all'obbligo di annuncio da parte dell'azienda o del locatore/proprietario per la ricezione commerciale. In questo caso non è rilevante se i locatari sono già annunciati in un altro luogo in Svizzera.
L'obbligo di pagare i canoni si riferisce al periodo durante il quale i locali o i veicoli vengono messi a disposizione in base all'offerta, e non alla durata effettiva della locazione. Se un oggetto viene messo a disposizione senza limitazioni, l'obbligo di pagare i canoni sussiste per tutto l'anno. Per la locazione stagionale, invece, tale obbligo si estende soltanto alla durata dell'offerta. In caso di utilizzazione privata temporale, l'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni a titolo commerciale non viene in alcun modo sospeso.
Inoltre, si applica per analogia la regolamentazione relativa alle succursali indicata alla cifra 2.2 del presente documento.



4.3 Persone che alloggiano per un lungo periodo in albergo

Ospiti fissi di alberghi

Per le persone che risiedono a lungo in albergo, la camera occupata viene equiparata a un'economia domestica ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 ORTV. Di conseguenza, per queste persone sussiste l'obbligo di annuncio (per la ricezione privata). Per ospite fisso si intende una persona che alloggia in un albergo per più di tre mesi. Indipendentemente da quanto indicato sopra, l'albergo è soggetto all'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione commerciale, se dispone di apparecchi atti alla ricezione.

4.4 Case per il personale / Centri di accoglienza

Case per il personale occupate per brevi periodi

La ricezione dei programmi nelle case per il personale è soggetta all'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, esattamente come per le economie domestiche private e gli alberghi. Se gli appartamenti di un'azienda vengono occupati soltanto per brevi periodi (tre mesi al massimo), è comunque richiesto l'annuncio per la ricezione professionale da parte dell'azienda stessa. In tal caso, conformemente all'art. 60 cpv. 2 ORTV ogni edificio deve essere annunciato separatamente.

Case per il personale occupate per lunghi periodi

Se gli appartamenti vengono invece occupati per lunghi periodi (più di tre mesi) dalla stessa persona, per ognuno di essi sussiste l'obbligo di annuncio per la ricezione privata conformemente all'art. 58 cpv. 1 ORTV. Per principio, la persona che occupa l'appartamento è responsabile di adempiere l'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni. Su richiesta dell'amministrazione della casa per il personale, Billag può tuttavia inviare la fattura all'indirizzo della stessa. In questo caso le rispettive economie domestiche vengono registrate in modo "impersonale", ma risultano comunque annunciate per la ricezione privata dei programmi.

Centri di accoglienza

Per i centri di accoglienza, risp. i richiedenti d'asilo, vale la stessa regola.

4.5 Impiego temporaneo di apparecchi

Esercizio temporaneo

Anche l'esercizio temporaneo di apparecchi è soggetto all'obbligo di annuncio ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LRTV. Tale annuncio deve essere effettuato in anticipo.

Esercizio unico limitato nel tempo

In caso di un unico esercizio temporaneo di apparecchi, come ad esempio durante grandi avvenimenti sportivi temporalmente limitati, che non si estende oltre la fine di un mese, sussiste l'obbligo di annuncio, ma non quello del pagamento dei canoni.

Per quanto attiene alla sospensione temporanea dell'esercizio in seguito a un soggiorno all'estero, si rimanda alla cifra 5.2 del presente documento.

5 Obbligo di pagare i canoni

5.1 Inizio/fine dell'obbligo di pagare i canoni

Obbligo di pagare i canoni	<p>La presenza di apparecchi atti alla ricezione rispettivamente la loro preparazione all'esercizio giustifica l'obbligo di pagare i canoni. Per questo motivo, la legge prescrive l'obbligo di annunciarsi in anticipo (art. 68. cpv. 3 LRTV).</p> <p><i>In altre parole, chi è soggetto all'obbligo di annuncio, è anche soggetto all'obbligo di pagare i canoni.</i></p>
Inizio e fine dell'obbligo di pagare i canoni	<p>In base all'art. 68 cpv. 4 LRTV, l'obbligo di pagare i canoni inizia il primo giorno del mese seguente alla data in cui per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o è stato messo in funzione. Tale obbligo termina l'ultimo giorno del mese in cui viene comunicata per iscritto la sospensione dell'esercizio (art. 68 cpv. 5 LRTV), a condizione che la sospensione abbia effettivamente avuto luogo.</p>
Soggiorno temporaneo all'estero	<p>Per le persone che soggiornano temporaneamente all'estero (ad es. per trascorrere le vacanze) e continuano ad avere una propria economia domestica in Svizzera, l'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni non subisce alcuna sospensione. Conformemente alla legislazione federale, i canoni di ricezione non corrispondono a una tassa di consumo. Un'assenza temporanea non giustifica pertanto la sospensione dell'obbligo di pagare i canoni, che continua a sussistere fintanto che esiste l'economia domestica nella quale sono disponibili apparecchi atti alla ricezione. Ovviamente questa regola non trova applicazione nel caso in cui venga inoltrata una disdetta in seguito ad un trasferimento all'estero, che implica lo scioglimento dell'economia domestica in Svizzera.</p>

5.2 Esonero dal pagamento dei canoni

Esonero per gli aventi diritto alle prestazioni complementari	<p>Su richiesta scritta, i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni complementari della Confederazione sono esonerati dal pagamento dei canoni. La persona richiedente deve presentare una copia della decisione legale concernente la prestazione complementare (art. 64 cpv. 1 ORTV). L'esonero non concerne soltanto la persona che percepisce la prestazione complementare, bensì tutta l'economia domestica in cui essa vive, a condizione che l'annuncio per la ricezione dei programmi sia stato fatto a nome della persona esonerata. Ai fini dell'esonero è determinante il diritto alle prestazioni complementari in base alla legge federale. Il versamento di prestazioni complementari cantonali, sussidi comunali o altri contributi di questo genere non costituisce un motivo valido per l'esonero dal pagamento dei canoni.</p>
Inizio dell'esonero	<p>L'esonero dal pagamento dei canoni inizia al più presto il mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la relativa richiesta (art. 64 cpv. 2 ORTV). Un esonero con effetto retroattivo non è possibile. Quando si invia la richiesta per l'ottenimento delle prestazioni complementari alla cassa di compensazione, si consiglia di inoltrare contemporaneamente una richiesta scritta a Billag per</p>



L'esonero dal pagamento dei canoni, anche se quest'ultima potrà essere elaborata definitivamente soltanto dopo che sarà stata presa una decisione in merito alle prestazioni complementari.

Dopo l'esonero dal pagamento dei canoni, Billag ha il compito di verificare a scadenze regolari che i requisiti necessari (continuazione del diritto alle prestazioni complementari) siano adempiuti (art. 64 cpv. 4 ORTV).

Il fatto di non dover pagare i canoni, non esonera l'utente dall'obbligo di annuncio. Le modifiche importanti quali il cambiamento d'indirizzo o la conclusione del diritto alle prestazioni complementari devono essere comunicate per iscritto a Billag.

In caso di differenze d'interpretazione dovute alla diversa formulazione nelle lingue ufficiali fa stato la versione in lingua tedesca.



**1 Annesso 1:
Ricezione professionale o commerciale di programmi**

Allegato al documento dell'interpretazione sulla radiotelevisione per quanto concerne l'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi

Versione 2
Autore Billag SA
Data 31 ottobre 2008



Contenuto

Ricezione professionale o commerciale di programmi

1	Introduzione	3
2	Basi Giuridiche	3
	2.1 Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 24 marzo 2006	
	2.2 Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) del 9 marzo 2007	
3	Principi	4
4	Distinzione pratica fra ricezione professionale e commerciale	6

1 Introduzione

Tramite l'annuncio per la ricezione privata, secondo quanto previsto dall'art. 58 cpv.1 dell'ordinanza sulla radiotelevisione e secondo la prassi giuridica riconosciuta e consolidata, la persona annunciata copre, all'interno della stessa economia domestica, tutte le persone conviventi e gli eventuali ospiti. Tale annuncio comprende, inoltre, la ricezione anche in residenze secondarie e automezzi quando questi vengono direttamente utilizzati dal titolare dell'annuncio e dalle persone con lui conviventi, come anche la ricezione privata presso il luogo di lavoro.

Qualsiasi altro tipo di ricezione non coperto dall'annuncio per la ricezione di programmi a titolo privato è da ritenersi di tipo professionale o commerciale, in virtù di quanto previsto dall'art. 58 cpv.1 e 3 della citata ordinanza.

Il presente documento contiene le indicazioni di base per stabilire in quali casi si tratti di ricezione a titolo professionale e in quali altri casi di ricezione a titolo commerciale. La sua funzione sarà quella di consentire un'applicazione conforme alla legge, tramite ampi e ben comprensibili regole basate sulla prassi e con questo garantire a tutti i clienti la parità di trattamento.

La distinzione fra ricezione professionale e commerciale, come la nuova classificazione di ricezione commerciale si basano come, in genere, nel caso dell'annuncio per la ricezione privata, su un'autodichiarazione. I dati in essa contenuti possono essere, in ogni momento, verificati da Billag nella sua qualità di competente ufficio di riscossione. Un'eventuale autodichiarazione mendace assume rilievo penale e comporta una conseguente denuncia alla competente autorità.

2 Basi Giuridiche

Le basi giuridiche sono contenute nella Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 24 marzo 2006 e nella relativa ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) del 9 marzo 2007.

2.1 Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 24 marzo 2006

Art. 68 Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio

¹ Chi tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione) deve pagare un canone. Il Consiglio federale disciplina quali categorie d'apparecchi si ritengono atte alla ricezione e determina in particolare a quali condizioni apparecchi atti anche ad altre applicazioni (apparecchi multifunzionali) sottostanno al pagamento del canone e all'obbligo d'annuncio.

² Un unico canone è dovuto per economia domestica o unità commerciale, indipendentemente dal numero degli apparecchi.

Art. 70 Importo del canone

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone

² Il Consiglio federale può stabilire un canone differenziato per la ricezione privata e per quella nell'ambito dell'attività professionale come pure per l'utilizzo commerciale della possibilità di ricezione dei programmi.

2.2 Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) del 9 marzo 2007

Art. 58 Ricezione privata, nell'ambito dell'attività professionale e per utilizzo commerciale

¹ La ricezione è considerata privata se i programmi radiotelevisivi sono captati dalla persona che ha effettuato l'annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti.

² La ricezione è considerata nell'ambito dell'attività professionale se i programmi radiotelevisivi sono captati nell'azienda a scopo di intrattenimento o di informazione del personale.

³ La ricezione è considerata per utilizzo commerciale se i programmi radiotelevisivi sono captati a scopo di intrattenimento o di informazione della clientela e terzi. Al riguardo si distinguono tre categorie:

- a. Categoria I 1-10 apparecchi di ricezione
- b. Categoria II 11-50 apparecchi di ricezione
- c. Categoria III 51 o più apparecchi

3 Principi

Per tutti i seguenti esempi si parte dal presupposto che vengano tenuti pronti all'uso, apparecchi atti alla ricezione, in caso contrario, naturalmente, non sussiste l'obbligo di annuncio e pagamento dei canoni.

1. Per le aziende/impresе, per le persone giuridiche, o per le scuole, non è prevista alcuna possibilità di essere esentate dall'obbligo di annuncio e pagamento dei canoni. Fanno eccezione le rappresentanze diplomatiche di cui all'art. 63 lett. d dell'ordinanza sulla radiotelevisione. Le imprese che non mettono a disposizione nessun tipo di apparecchio di ricezione tradizionale e dove la ricezione di programmi non è possibile negli spazi riservati alla clientela possono in ogni caso redigere una direttiva interna con la quale vietano ai loro collaboratori la ricezione di programmi radiofonici e/o televisivi via Internet sul posto di lavoro. In questo caso, le stesse non saranno soggette all'obbligo di annuncio della ricezione a titolo professionale o commerciale.
2. Regola della superficie
Sia per la ricezione professionale che per quella commerciale è applicabile la regola della superficie, come fino ad ora applicata: in una superficie continua, o in due superfici che sono unicamente separate da una strada o da un corso d'acqua, per un'azienda/impresa/scuola è dovuto un unico annuncio anche in presenza di più edifici, fintanto che questi siano dipendenti giuridicamente dalla stessa azienda/impresa o scuola dello stesso grado e dipendente



dalla stessa direzione scolastica.

Per le imprese commerciali di trasporto (autobus/pullman/taxi) la stazione di base è il riferimento per l'applicazione della regola di superficie. Ai fini della valutazione della categoria di ricezione commerciale vale ogni veicolo per: 1 apparecchio. Per quanto riguarda la locazione di veicoli, ogni area sulla quale i veicoli di locazione sono posti e pronti per la clientela, conta come 1 luogo d'installazione indipendente. Nel caso sia un punto di vendita, per esempio un semplice sportello all'aeroporto, questo non verrà considerato come luogo d'installazione indipendente. Noi facciamo un'eccezione per «Mobility® CarSharing», in quanto l'impresa, la quale amministrazione è centralizzata, possiede la locazione di più di 2 000 veicoli su più di 1200 luoghi differenti. In questo caso, ogni cantone, dove i veicoli in questione sono immatricolati, è considerato come luogo d'installazione.

Per l'affitto commerciale di case di vacanza la regola della superficie si applica, nel senso che per ogni offerente (persona privata, ente turistico, agenzia immobiliare), per comune, è necessario un annuncio. Ai fini della valutazione della categoria di ricezione commerciale si considera ogni singolo apparecchio.

3. Al contrario, più aziende/imprese con distinta personalità giuridica o scuole di diverso grado scolastico, dipendenti da diverse direzioni scolastiche, sono tenute singolarmente all'obbligo di annuncio e pagamento dei canoni, anche se queste si trovino nello stesso edificio.
4. Diverse sedi della stessa azienda/impresa o scuola, non collocate nella stessa area, sottostanno singolarmente e rispettivamente all'obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni. Su richiesta dei contribuenti può essere predisposta una fattura riepilogativa inviata ad un indirizzo di fattura dagli stessi segnalato, nella stessa saranno indicati la localizzazione delle singole sedi e i relativi canoni dovuti singolarmente per le stesse.
5. Un annuncio per sede relativo alla ricezione commerciale comprende automaticamente per media la ricezione professionale della stessa azienda nella medesima ubicazione. Questo significa, per ubicazione e media è necessario o un annuncio per ricezione professionale o un annuncio per la ricezione commerciale, mai tuttavia un annuncio per ricezione commerciale e professionale. E' da ritenersi che un media (radio o TV) sia da annunciare come professionale, l'altro come commerciale.
6. Valutazione della categoria nella ricezione commerciale:
Nella ricezione commerciale è determinante per la valutazione della categoria, il numero di apparecchi presenti nei locali. In alcuni casi però, il numero degli apparecchi, non rispecchia in modo adeguato il rapporto fra maggior utilizzo di apparecchi e canoni più elevati. Su questa base si applicano, in relazione al conteggio degli apparecchi, le seguenti regole:
 - a) Tutti gli apparecchi di ricezione che esplicitamente funzionano all'interno dell'esercizio ai fini di dimostrazione e per la vendita dell'apparecchio stesso, valgono tutti per 1 apparecchio.
 - b) Nelle imprese soggette all'obbligo di annuncio per la ricezione commerciale, tutti gli apparecchi che vengono utilizzati esclusivamente per l'informazione e l'intrattenimento del personale dipendente sono complessivamente conteggiati come 1 apparecchio. In questa fattispecie rientrano anche gli apparecchi negli alloggi del personale installati per un periodo inferiore a tre mesi dalla stessa persona (in caso d'installazione per periodo superiore a tre mesi, si deve provvedere, sin dall'inizio della permanenza, ad un annuncio per la ricezione privata da parte della persona utilizzatrice). Gli apparecchi utilizzati a fini informativi o per l'informazione della clientela

o ad altro, vengono conteggiati singolarmente.

Esempio: Pensione con 2 radio in cucina, lavanderia, 1 radio in veicolo aziendale utilizzato esclusivamente per attività di servizio (escluso il trasporto di persone), 1 radio nel salone, 9 radio nelle camere di albergo, porta ad un totale di 11 radio da conteggiarsi, tale pensione sarà da considerarsi rientrante nella categoria commerciale II.

- c) Apparecchi remoti che vengono alimentati da una centrale di ricezione: Spesso si trovano presso gli alberghi, ma anche presso i centri commerciali, degli impianti di ricezione centralizzati, attraverso i quali vengono alimentati singoli apparecchi che si trovano in locali separati (es. camere di albergo). Tali apparecchi valgono come singoli apparecchi di ricezione, quando, tramite questi, si possano direttamente selezionare i vari programmi di ricezione e regolarne l'intensità del volume di ascolto.
- d) Apparecchi di ricezione nelle scuole, installati a fini didattici, vengono conteggiati complessivamente come 1 apparecchio.
- e) In un Internet-Cafè, tutti gli apparecchi utilizzati dai clienti devono essere contati separatamente per determinare la categoria nella quale rientra tale struttura.

4 Distinzione pratica fra ricezione professionale e commerciale

Settore	Descrizione	Riferimenti (dal capitolo 3 del documento)	Ripartizione p = privato p.le = professionale c = commerciale
Strutture ricettive	Ristoranti, hotel, mense con accesso ad esterni	2 / 5 / 6c	c
	Mense aziendali senza accesso ad esterni / ospiti / clienti, condotte direttamente dalla ditta	2 / 3 / 5 / 6b	p.le
	Mense aziendali senza accesso ad esterni / ospiti / clienti, date in appalto/condotte da azienda esterna	2 / 5	c
	Ospite permanente in Hotel (> 3mesi)		p
	Alloggi del personale occupati > 3 mesi		p
	Alloggi del personale occupati < 3 mesi	5	p.le
	Hotel con dépendance	2 / 5 / 6b / 6c	c
	Internet-Cafè	6e	c
Case di vacanza in affitto; settore paralberghiero	Case di vacanza, seconde case, utilizzate, parzialmente o totalmente a fini commerciali (offerta pubblica)	2	c
Vendita	Dimostrazione e vendita di apparecchi in esercizi commerciali per l'elettronica d'in-	2 / 5 / 6a / 6b	c (di regola)



	trattenimento		cat. 1)
	Diffusione di musica in negozi / centri commerciali	2 / 5	c
Ospedali	Ricezione nei locali comuni e nelle camere di ospedale	2 / 5 / 6b / 6c	c
Case anziani di cura	Ricezione nei locali comuni	2 / 5 / 6b / 6c	c
	Ricezione nelle camere (ovvero economie domestiche) degli abitanti		p, 1 volta per camera*
Imprese / artigiani / prestazioni di servizio / studi	Imprese individuali o imprese familiari, senza personale esterno, nessun contatto con la clientela all'interno dell'impresa, persone annunciate a titolo privato per il loro domicilio		p
	Nessuna ricezione tramite strutture aziendali (compresi veicoli di servizio), ricezione a carattere esclusivamente privato sul luogo di lavoro, senza contatto con il pubblico		p
	Ricezione limitata all'ambito dell'impresa/nei veicoli di servizio, senza contatti con la clientela	2	p.le
	Ricezione in locali destinati alla clientela/ ricezione in veicoli di servizio con trasporto clienti.	2 / 5 / 6b	c
Garage / officine di riparazione veicoli/ elettrauto	Limitata all'area del garage senza contatti con la clientela		p.le
	Nell'area destinata alla vendita	5 / 6a / 6b	c (di regola categ. 1)
Locazione di veicoli	Imprese di locazione di veicoli Eccezione per «Mobility® CarSharing»,	2	c
Veicoli di scuola guida	Apparecchi di ricezione nei veicoli, che vengono utilizzati ai fini commerciali per lezioni di scuola guida.	2	c
Trasporti	Ricezione in veicoli di trasporto (Bus / pullman/ Taxi, servizi pubblici di trasporto, navigazioni ecc.).	2, 6b	c
	Trasporto di merce senza trasporto di clientela/terzi	5	p.le
Economie domestiche collettive / Conventi	Per la ricezione nei locali utilizzati privatamente		p, 1 volta per utilizzatore



	Per la ricezione nei locali utilizzati a fini comuni	5	p.le
	Per la ricezione nei locali destinati alla clientela	5 / 6b	c
Scuole	Ricezione nelle classi scolastiche a fini didattici	2 / 3 / 4 / 6d	c
	Ricezione nei locali di preparazione e intrattenimento del personale	2 / 3 / 4 / 5 / 6d	p.le
Stabilimenti di pena	Ricezione nelle celle dei detenuti	5 / 6b	c
	Ricezione limitata ai locali d'intrattenimento del personale	5 / 6b	p.le

* Attenzione: nelle case di cura, secondo le situazioni, vale, per la ricezione nelle camere degli abitanti, l'esenzione dall'obbligo di annuncio e pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 63 ORTV o, su richiesta, dall'obbligo di pagamento, ai sensi dell'art. 64 ORTV.

20.6.07/31.10.2008
Tn Legal Meeting Billag